

Pescantina, li 31/05/2017

Il liquidatore della società Pescantina Servizi srl (in liquidazione dal 19/09/2016) in data 24/01/2017, e solo in seguito a specifica richiesta, ha presentato un prospetto relativo alle reciproche posizioni debitorie/creditorie. Nel corso dell'anno 2016 la società, pur avendo cessato l'attività ordinaria, ha continuato ad incassare somme dalla società Abaco spa, somme che sono state regolarmente riversate al Comune nei mesi da gennaio a marzo, si tratta di introiti riferiti ad attività di incasso di coattivo affidato dalla Pescantina Servizi ad Abaco quando ancora in attività e che ha carattere residuale trattandosi di procedure che si possono protrarre nel tempo anche per qualche anno. Dal mese di aprile l'amministratore unico, poi liquidatore, non ha più riversato alcunché né ha comunicato l'incasso di somme da riversare. Tale mancanza ha fatto sì che il Comune non inserisse a bilancio dette somme non essendo a conoscenza della loro esistenza, solo in data 24/01/2017 a seguito di esplicita richiesta da parte dell'ente di chiarimenti sulla presentazione da parte della società di una fattura per il pagamento di aggi su incassi per attività di riscossione coattiva non risultanti dalla contabilità dell'ente, il liquidatore comunicava il mancato riversamento di somme dal mese di aprile al mese di ottobre 2016.

Tali incassi, essendo riferiti ad attività di riscossione coattiva di entrate tributarie e non, avviate in tempi molto lontani non venivano inserite a bilancio ma introitate per cassa conformemente a quanto previsto dai principi contabili.

Pur nella consapevolezza della necessità di pervenire alla conciliazione delle partite debitorie/creditorie con le società partecipate ritengo necessario segnalare che:

- non si tratta di attività di riscossione ordinaria bensì di attività di riscossione coattiva che risale agli anni passati e il cui incasso non poteva essere prevedibile da parte del Comune avendo natura incerta;
- secondo quanto previsto dai principi contabili tali somme possono essere incassate per cassa avendo natura residuale ed avendo iniziato l'attività di riscossione in periodi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011;
- contravvenendo a un preciso obbligo di comunicazione il liquidatore non ha trasmesso al Comune alcun dato circa le somme incassate da aprile 2016 e che solo su espressa richiesta di rendicontazione il ns Ente ha avuto notizia di tali somme non riversate;
- contestualmente a tale comunicazione e di fronte alla richiesta di provvedere ai versamenti è stata comunicata l'impossibilità di provvedere per mancanza di liquidità;
- l'impossibilità da parte della società di rilasciare detta attestazione con il visto dell'organo di revisione non svolgendo più il revisore della società la sua attività a decorrere dal mese di aprile 2015, attività che pur in assenza di obbligatorietà è comunque necessaria per l'asseverazione delle reciproche partite debitorie/creditorie;
- dal 30/06/2015 la società ha cessato ogni ordinaria attività essendo venuto a scadenza il contratto di servizio con il Comune, rimanendo da concludere solo le attività di incasso residuale;
- che quanto sopra segnalato è stato oggetto di esposto inviato in data 09/02/ alla Procura della Corte dei Conti del Veneto ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

In data 15/05/2017 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2016 dal quale emerge la presenza di somme di competenza del Comune e viene riconfermata la totale mancanza di liquidità.

Segnalo quindi l'oggettiva impossibilità di arrivare ad una conciliazione dei debiti/crediti della società Pescantina Servizi srl con il Comune, sottolineo lo stato in cui versa la società trovandosi in stato di liquidazione, sottolineo altresì la regolarità delle posizioni debitorie/creditorie con le altre società partecipate dell'Ente.

Do atto pertanto che i dati espressi dal rendiconto del comune non contengono le somme da riversare a favore dell'Ente da parte della società Pescantina Servizi srl e segnalando quanto sopra di fornire parere favorevole.

F.to La Responsabile

Bogoni dott.ssa Simonetta

